

Comune di Cravanzana

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

**VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17
COMMA 5 e 7 - L.R. N. 56/77 s.m. ed int.
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI E
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO**

L'anno **duemiladiciannove** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Avv. FRESIA GIANLUCA - Sindaco	Sì
2. CANAPARO ALESSANDRA - Assessore	Sì
3. FONTANA FRANCESCA - Consigliere	Sì
4. BOSCA BRUNO - Consigliere	No
5. FONTANA STEFANO - Consigliere	Sì
6. PACE ROBERTO - Consigliere	Sì
7. SOBRERO MARCO - Consigliere	Sì
8. ALLERTE ANDREA - Consigliere	Sì
9. IOVIENO ANTONIO - Consigliere	Sì
10. GAGLIARDI PIER SANDRO - Consigliere	Sì
11. PORRO LUIGI - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Scuncio Maurizio Rita il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Avv. FRESIA GIANLUCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che con deliberazione C.C. n. 32 del 21.12.2018, veniva adottato il progetto preliminare di Variante parziale n. 11 al P.R.G.C. ai sensi del 5° comma dell'art. 17, L.R. n. 56/77 e s.m. ed int.;
 - Che detto documento e relativi atti tecnici venivano pubblicati dal Comune per trenta giorni consecutivi dal 31.01.2019 al 02.03.2019; le relative osservazioni potevano essere prodotte dal 16.02.2019 al 02.03.2019;
 - Che detto documento e gli atti tecnici venivano trasmessi alla Provincia di Cuneo (Protocollo di arrivo in Provincia n. 6932 del 31.01.2019);
 - Che la Provincia di Cuneo doveva esprimere il parere di compatibilità con determina dirigenziale entro il 17.03.2019; ai sensi 7° comma dell'Art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.; la Provincia di Cuneo con Determina Dirigenziale n. 467 del 15.03.2019, ha espresso parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale;
 - Che nel termine del 02.03.2019 non sono pervenute osservazioni;
 - Che una osservazione, ai sensi del 7° comma Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. del Settore Presidio del Territorio-Ufficio di Pianificazione- è stata inserita dalla Provincia nella Determina Dirigenziale n. 467 del 15.03.2019 e che l'Amministrazione Comunale ha inteso esaminare e valutare detta osservazione anche se pervenuta fuori termine;
 - Che la osservazione e le motivazioni circa il non accoglimento sono riportate nella "Relazione sulle osservazioni al progetto preliminare di Variante Parziale" allegata agli atti del presente progetto definitivo di Variante;
 - Che gli oggetti di Variante sono quelli del progetto preliminare, ossia i seguenti:
- 1) Stralcio di area a spazi pubblici a "verde sportivo (V)" al Foglio catastale n. 3 mappale n. 465 di mq. 1.166 di proprietà comunale prevista con la Variante Parziale n. 8 in adiacenza alla strada Comunale del Mulino ed a valle della Via S. Rocco in quanto non più rientrante nel programma triennale di attuazione delle opere pubbliche e per gli elevati costi d'attuazione e sua rilocalizzazione per la medesima estensione (mq. 1.166) e medesima destinazione a verde sui terreni di proprietà Comunale in loc.tà Cascina Nasio "Centro valorizzazione e trasformazione nocciole". Riconduzione dell'area a verde sportivo ad area agricola. Modifica alla Tav. 19/V₃-VP₁₀ "Assetto del Capoluogo (1:2.000)" ed alla Tav.18/V₃-VP₁₀ "Assetto del territorio Comunale (1:5.000)" ed all'Art. 9 "Aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di

interesse Comunale” N.T.A. vigenti per ciò che riguarda l’attuazione dello spazio pubblico a verde. Verifica del parametro lett. c) e d) comma 5° Art. 17 L.R. 56/77 e s.m. ed int. espletato al successivo oggetto n. 2.

- 2) Eliminazione del vincolo espropriativo per area a spazi pubblici “verde attrezzato o parco sperimentale” in progetto, evidenziato sulla Tav. 19/V₃-VP₁₀ “Assetto del Capoluogo (1:2.000)” vigente di estensione mq. 5.880 ubicato all’ingresso Nord-Est del Capoluogo fra la strada Prov.le di Valle Belbo e la Str. Prov.le Cravanzana – Cerretto Langhe (ancora cartografata str. vicinale Biulla) imposto dalla Variante Parziale n. 6 (approvata con D.C.C. n. 22 del 17.12.2008) su specifica richiesta della proprietà privata che ha richiesto al Comune l’eliminazione del vincolo a spazi pubblici secondo l’ormai consolidata Giurisprudenza essendo il vincolo ormai abbondantemente scaduto da ormai 10 anni e non avendo il Comune negli anni passati ed ora provveduto ad esporre in bilancio la somma per l’acquisizione. Stralcio, perciò, dell’area a spazi pubblici, sua riconduzione ad area agricola e nuova previsione di spazi pubblici “a verde” in progetto localizzati in Cascina Nasio “Centro valorizzazione e trasformazione Nocciolo” su terreni di proprietà Comunale. Modifica alla vigente Tav. 19/V₃-VP₁₀ “Assetto del Capoluogo (1:2.000), alla vigente Tav. 18/V₃-VP₁₀ “Assetto del territorio Comunale (1:5.000)” ed all’Art. 9 “Aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse Comunale” N.T.A. vigenti per ciò che riguarda l’attuazione del nuovo spazio pubblico a verde. Verifica del parametro lett. c) e d) comma 5° Art.17 L.R. 56/77 e s.m. ed int. per l’intero iter di validità della Variante Generale n. 3 espletato favorevolmente al presente oggetto.
- 3) Riduzione della superficie fondiaria dell’ “area produttiva di nuovo impianto – P.A.” di cui alla Tav. 22/V₃-A “Assetto dell’area produttiva (P.A.) 1:2.000” di Variante Generale n. 3 stralciando i terreni di cui ai mappali 24/parte e 26/parte Foglio n. 4 di estensione mq. 2.100 (al netto “dell’area per attrezzature funzionali”) su specifica richiesta della proprietaria Garabello Ilvana e loro riconduzione ad area agricola per la coltivazione a nocciolo secondo l’attuale uso. Modifica alla Tav. 22/V₃-A “Assetto area produttiva (P.A.) (1:2.000)” ed alla Tav. 18/V₃-VP₁₀ “Assetto del territorio Comunale (1:5.000)”. Integrazione alla Tabella n. 13 dell’area (P.A.) per la sola riduzione della superficie territoriale e superficie fondiaria (ora Tab. n. 13/VP₁₁).
- 4) Individuazione del nucleo frazionale rurale della Fraz. Moglie Sottana ubicato lungo la strada Comunale del Molino di Cravanzana ai sensi Art. 16 N.T.A. “Nuclei rurali” al fine di consentire e non compromettere il potenziamento, la razionalizzazione e l’ampliamento delle aziende agricole esistenti e dei fabbricati di abitazione rurale esistenti in coerenza con gli obiettivi messi alla base del P.R.G.C. ad una distanza inferiore ai mt. 20 prescritti dal confine della strada Comunale. Modifica alla vigente Tav. 18/V₃-VP₁₀ “Assetto del territorio Comunale (1:5.000)”, ora Tav. 18/V₃-VP₁₁, modifica all’Art. 16 N.T.A. vigenti per recepire norme di sostenibilità ambientale e modifica alla Tabella di zona n. 15 dei nuclei rurali ora Tab. 15/VP₁₁.
- 5) Individuazione sulla Tav. 19/V₃-VP₁₁ “Assetto del Capoluogo (1:2.000)” del terreno censito a catasto al Foglio 6 mappale 378 in area residenziale esistente e di completamento R.E.₃ nel Capoluogo in adiacenza ad un lotto libero edificabile con apporto di cubatura ora completato con fabbricato adibito al Residence “Da Pinina” sul quale è consentita (in confine addossata a muro preesistente) la realizzazione di costruzione aperta (tettoia) ad uso parcheggio coperto di dimensione (5,00x12,00) ad un piano terreno con l’obbligo preventivo dell’assenso del vicino confinante. Devono essere impiegati materiali esterni e tipologie edilizie similari a quelli previsti per il centro storico al fine della tutela paesaggistica. Modifica alla vigente Tav. 19/V₃-VP₁₀ “Assetto Capoluogo” ed all’Art. 13 N.T.A. vigenti delle aree R.E.
- 6) Individuazione sulla Tav. 19/V₃-VP₁₁ “Assetto del Capoluogo (1:2.000)” del terreno al Foglio 6 particella 733 (e relativi fabbricati aggiornati) di proprietà dell’artigiano elettricista Boffa

Lorenzo ubicato in area R.E.5 del Capoluogo, sul quale per necessità di deposito supplementare a servizio della sua attività è consentito l'aumento del rapporto di copertura da 1/3 ad 1/2. L'intervento è vincolato alla sola edificazione di locali di deposito per i materiali necessari all'attività di elettricista (senza lavorazioni) con l'impiego di tipologie edilizie e materiali esterni similari a quelli imposti per il centro storico. Modifica alla vigente Tav. 19/V₃-VP₁₀ "Assetto del Capoluogo" ed all'Art. 13 N.T.A. delle aree R.E.

- 7) Estensione per mq. 72 dell'area turistica e ricettiva (A.T.) nel Capoluogo sede del "Ristorante Albergo del Mercato" (proprietà Robaldo Maurizio) di superficie territoriale vigente di mq. 1.200 come da tabella di zona n. 10 bis al fine di realizzare una piscina interrata privata a servizio dell'attività. Riduzione conseguente per mq. 72 dell'area di tutela ambientale inedificabile prevista dalla Variante Generale n. 3 vigente. Modifica alla Tav. 19/V₃-VP₁₀ "Assetto del Capoluogo (1:2.000)" di Variante Parziale n. 10, ora Tav. 19/V₃-VP₁₁, modifica all'Art. 13 bis N.T.A. vigenti che regge l'area (A.T.) ed alla Tab. n. 10 bis vigente (ora Tab. 10 bis/VP₁₁). L'intervento edificatorio è vincolato alla sola realizzazione di piscina interrata.
- 8) Soppressione del lotto libero edificabile in area residenziale esistente e di completamento R.E.₁ nel Capoluogo in località Via S. Rocco per una superficie fondiaria di mq. 2.300 (come definita nella Tab. 2V₃/VP₈ vigente dell'area R.E.₁) e cubatura edificabile residenziale di 2.300 x 1,20 mc/mq. = mc. 2.760 e soppressione della porzione al Foglio catastale n. 5 particella 295 del lotto libero in area residenziale esistente e di completamento R.E.₂ nel Capoluogo a lato della strada provinciale di Valle Belbo della superficie fondiaria mq. 660 e cubatura edificabile di 660 x 1,20 mc/mq. = mc. 792 in totale cubatura mc. (2.760 + 792) = mc. 3.552 e conversione dei lotti in area satura residenziale su specifica richiesta dei proprietari. Modifica alla Tav. 19/V₃-VP₁₀ "Assetto del Capoluogo (1:2.000)" vigente ed integrazioni alla Tab. 2V₃/VP₈ dell'area R.E.₁ (ora Tab. 2/VP₁₁) ed alla Tab. 3 dell'area R.E.₂ (ora Tab. 3/VP₁₁). Verifica del parametro lett. e) del 5° comma Art. 17 L.R. 56/77 e s.m. ed int. per l'intero iter di validità della Variante Generale circa il non aumento della capacità residenziale globale di P.R.G.C.

Premesso, ancora, che:

- La Variante Parziale n. 11, come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa (capitolo 4), è da ritenersi parziale ai sensi dell'Art. 17 comma 5° della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte non contrastano con:

- lett. a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, e le modificazioni introdotte "ex officio" dalla Regione in sede di approvazione;
- lett. b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- lett. c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge;
- lett. d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
- lett. e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente;

- lett. f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- lett. g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- lett. h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- La capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente (ossia della Variante Generale n. 3 vigente con D.G.R. n. 22-615 del 01.08.2005) è la seguente:

Verifica richiesta alla normativa	Riferimento normativo	Dato numerico
Capacità insediativa residenziale teorica del PRG vigente: Variante Generale n. 3	Art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i.	1102 abitanti

- La Variante inoltre rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5, lettere c) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i., riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate come dettagliato e argomentato nella relazione illustrativa e come di seguito evidenziato.

1) Verifica relativa alle aree a servizi – Art.17 comma 5 lett. c) e d) della L.R. 56/7 e s.m.i.

Per tutta la validità temporale della Variante Generale n. 3 al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 22-615 del 01.08.2005 risulta la seguente verifica:

- a) Le Varianti Parziale n. 1 e n. 2 riguardano modifiche alla Variante Strutturale n. 2 approvata con D.G.R. n. 23-24008 del 23.02.1998; non hanno modificato perciò la Variante Generale n. 3 approvato con D.G.R. n. 22-615 del 01.08.2005.
- b) Le Varianti Parziali n. 3 (D.C.C. n. 8 del 31.03.2006), n. 4 (D.C.C. n. 28 del 20.12.2006) e n. 5 (D.C.C. n. 25 del 17.12.2007) non hanno modificato le quantità previste degli spazi pubblici esistenti ed in progetto che risultano sempre quelle vigenti pari a mq. 50.305.
- c) La Variante Parziale n. 6 vigente con D.C.C. n. 22 del 17.12.2007 ha individuato un nuovo spazio pubblico in progetto a verde attrezzato o parco sperimentale per una estensione di mq. 5.880 ed ha provveduto a stralciare un'area a spazi pubblici a verde in adiacenza al campo sportivo nel Capoluogo per mq. 3.350 ed a stralciare una seconda area a spazi pubblici a verde a valle dei fabbricati di Via Ruata di estensione mq. 2.530 e perciò non ha modificato la quantità complessiva pari a mq. 50.305.
- d) La Variante Parziale n. 7 vigente con D.C.C. n. 4 del 28.04.2009 non ha modificato la quantità di spazi pubblici che rimane inalterata.
- e) La Variante Parziale n. 8 vigente con D.C.C. n. 23 del 29.09.2010 ha messo in essere una nuova previsione di spazi pubblici a verde sportivo all'angolo fra Via S. Rocco e S. Comunale

del Molino per una estensione di mq. 1.166 ed ha stralciato un'area a spazi pubblici nella stessa località per mq. 680 ed ha stralciato una seconda area di mq. 486 a verde non attrezzato di proprietà Comunale per mq. 486. Il totale stralciato (680 + 486) = mq. 1.166 compensa la nuova previsione. La quantità di spazi pubblici complessivi rimane inalterata.

- f) La Variante Parziale n. 9 vigente con D.C.C. n. 9 del 27.06.2012 riporta a pag. 5 della Relazione illustrativa *“La Variante Parziale n. 9 prevede una nuova area a spazi pubblici in località Cascina Nasio di mq. 4.050 e prevede lo stralcio di parte di area a spazio pubblico in progetto nel Capoluogo a sud della strada Provinciale per mq. 4.050 che viene convertita in area agricola. Vengono, quindi, rispettati i parametri del comma 4° Art.1 della L.R. 41/97”*. La quantità di spazi pubblici complessivi rimane perciò inalterata.
- g) La Variante Parziale n. 10 provvede allo stralcio degli spazi pubblici per servizi esistenti nell'area di centro storico per mq. 2.252 inerente il fabbricato Castello e cortile di pertinenza e per mq. 190 inerenti il fabbricato pertinenziale ossia prevede lo stralcio complessivo di spazi pubblici di mq. 2.442. Prevede anche la nuova individuazione di spazi pubblici nel Capoluogo a sud della strada Provinciale per mq. 2.442 trasformando da area agricola a spazi pubblici parte della precedente area stralciata con la Variante Parziale n. 9.
- h) La presente Variante Parziale n. 11 ha messo in essere lo stralcio di spazi pubblici in rispetto per mq. 1.166 nel Capoluogo di cui all'oggetto n. 1) e lo stralcio di spazi pubblici in progetto per mq. 5.880 di cui all'oggetto n. 2) lungo la strada Prov.le per Cerretto Langhe convertendo in totale mq. 7.046 in area agricola ed ha provveduto ad evidenziare nuovi spazi pubblici in progetto in “Cascina Nasio” su terreni a disposizione ed in proprietà Comunale e perciò rispettando i parametri lett. c) e d) del 5° c. Art. 17 L.R. 56/77 e s.m. ed int.
- i) **Si certifica che per l'intero iter di validità della Variante Generale n. 3 vigente la quantità di spazi pubblici esistenti ed in progetto è rimasta invariata. La quantità consentita di variazione degli spazi pubblici previsti dalle lett. c) e d) 5° c. Art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed int. è n. ab. teorici $1.102 \times 0,50 \text{ mc/mq.} = 551 \text{ mq.}$ che non è mai stata utilizzata.**

2) Verifica relativa alla lett. e) 5° comma Art. 17 L.R. 56/7 e s.m. ed int. per tutto l'iter di validità della Variante Generale n. 3:

- a) La capacità teorica residenziale globale della Variante Generale n. 3 vigente con D.G.R. n. 22-615 del 01.08.2005 è in termini di abitanti n. 1.102 ed in termini volumetrici (con il rapporto di utilizzazione 180 mc/ab.) è mc. $1.102 \times 180 = \text{mc. } 198.360$.
- b) La Variante Parziale n. 1 (D.C.C. n. 10/2001) e la Variante Parziale n. 2 (D.C.C. n. 7/2005) non hanno messo in essere aumenti o riduzioni di cubatura residenziale e modificavano la Variante Strutturale n. 2.
- c) La Variante Parziale n. 3 (D.C.C. n. 8/2006, la Variante Parziale n. 4 (D.C.C. n. 28/2006), la Variante Parziale n. 5 (D.C.C. n. 25/2007), la Variante Parziale n. 6 (D.C.C. n. 22/2008), la Variante Parziale n. 7 (D.C.C. n. 4/2009), la Variante Parziale n. 8 (D.C.C. n. 23/2010), la Variante Parziale n. 9 (D.C.C. n. 9/2012) e la Variante Parziale n. 10 (D.C.C. n. 22 del 03.10.2016), non hanno messo in essere aumenti o riduzioni di cubatura residenziale e perciò non hanno modificato la capacità teorica residenziale globale di P.R.G.C. che è confermata in n. 1.102 abitanti.
- d) La presente Variante Parziale n. 11 ha ridotto la cubatura residenziale (oggetto n. 8) di: mc.

- 3.552

- e) **Conclusioni:** con la presente Variante Parziale n. 11 la capacità residenziale globale della Variante Generale n. 3 è stata diminuita, in termini volumetrici, di mc. 3.552 e perciò risulta di mc. $(198.360 - 3.552) = \text{mc. } 194.808$ ed è stata diminuita in termini di abitanti di n. 19 abitanti.

3) **Verifica relativa alla lett. f) 5° comma Art. 17 L.R. 56/77 e s. m. ed int. per tutto l'iter di validità della Variante Generale n. 3**

- a) La superficie territoriale di tutte le aree produttive – commerciali della Variante Generale n. 3 vigente, dalle relative tabelle di zona è la seguente: P.E.₁ (mq. 1.790), P.C. (mq. 5.260) e P.A. (mq. 20.375) = Totale mq. 27.425
- b) L'aumento massimo consentito è: 6% su mq. 27.425 = mq. 1.645
- c) Le Varianti Parziali dal n. 1 al n. 10: non hanno messo in essere aumenti delle aree produttive.
- d) La presente Variante Parziale n. 11: ha messo in essere diminuzione della superficie territoriale delle aree produttive (oggetto n. 3) di: mq. 1.940
- e) **Si certifica che per l'intero iter di validità della Variante Generale n. 3 vigente non sono stati messi in essere aumenti della superficie territoriale delle aree produttive-commerciali per cui il parametro lett. f) 5° comma Art. 17 L.R. 56/77 e s.m. ed int. è stato rispettato.**

- La Variante in questione (come riportato al paragrafo 1 BIS della relazione illustrativa) è stata sottoposta a “Verifica di assoggettabilità V.A.S.” e l’Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto che NON si riscontrino effetti significativi sull’ambiente conseguenti alla Variante Parziale n. 11 del Comune di CRAVANZANA e, quindi, determina che la stessa Variante redatta ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i, NON debba essere assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica con le integrazioni inserite in normativa in accoglimento dei contributi ASL – CN2, della Provincia e dell’ARPA.
- Ritenuto che gli atti tecnici e le motivazioni riportate corrispondono alla volontà espressa dal Comune nell’interesse pubblico generale;
- Acquisiti i preventivi pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi di Legge;
-

Vista la L.R. 56/77 e s.m.i.;

A conclusione di generale discussione;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti ;

DELIBERA

- 1) Di considerare il “preMESSO” ed il “preMESSO che” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare la “Relazione sulle osservazioni al Progetto Preliminare di Variante Parziale “ nel testo formulato dal Redattore che si condivide.
- 3) Di approvare, ai sensi dell’art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/2013 e L.R. n. 17/2013, il progetto definitivo della Variante Parziale n. 11 alla Variante Generale n. 3 al P.R.G.C., redatta dall'Ing. MANLIO DARDO, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa
 - Relazione sulle osservazioni al progetto preliminare di Variante Parziale
 - Norme Tecniche di Attuazione – articoli variati -
 - TAV. 18/V₃-VP₁₁ Planimetria di Progetto II
Assetto del territorio Comunale scala 1:5.000
 - TAV. 19/V₃-VP₁₁ Planimetria di Progetto III
Assetto del Capoluogo scala 1:2.000
 - TAV. 22/V₃-VP₁₁ Planimetria di Progetto VI
Assetto dell’area produttiva P.A. scala 1:2.000
- 4) Di dare atto che gli elaborati non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni in quanto gli oggetti di Variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all’Art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m. ed int.
- 5) Di dare atto che gli ambiti e gli oggetti di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni come riportato al paragrafo 7 della Relazione illustrativa.
- 6) Di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell’Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali.
- 7) Di dare atto che la presente Variante Parziale n. 11 è compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del territorio (L.R. 52/2000) approvato come riportato nella relazione illustrativa al paragrafo 5.

- 8) Di dare atto che la presente Variante è compatibile con la Carta di sintesi come risulta al paragrafo 6 della Relazione Illustrativa.
- 9) Di dare atto che la Variante in questione è stata sottoposta a “Verifica di assoggettabilità V.A.S.” e che i pareri dell’A.S.L. CN2 inviato via PEC, della Provincia di Cuneo inviato via PEC, dell’ARPA Piemonte prot. n. 101423 del 20.11.2018 e dell’Organo Tecnico Comunale, hanno ritenuto che NON si riscontrino effetti significativi sull’ambiente conseguenti alla Variante Parziale n. 11 del Comune di CRAVANZANA e, quindi, hanno determinato che la stessa Variante redatta ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i., NON debba essere assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica come riportato al paragrafo 7 della Relazione illustrativa.
- 10) Di dare atto che la presente Variante è compatibile con il Piano Comunale di Protezione Civile come risulta al Capitolo 8 della Relazione illustrativa.
- 11) Di incaricare il Responsabile del Servizio di inviare entro 10 giorni dall’esecutività della presente delibera, la delibera stessa e gli atti tecnici alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Cuneo per la successiva archiviazione.
- 12) Di dare atto che la presente variante parziale n. 11 entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per estratto sul B.U. Regionale.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ART. 49 D. L.VO 267/00

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 e 7 - L.R. N. 56/77 s.m. ed int.				
APPROVAZIONE	RELAZIONE	SULLE	OSSERVAZIONI	E
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO				

Per la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole
Li 25.03 .2019

Il Responsabile del Servizio
Avv. Gianluca Fresia

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Avv. FRESIA GIANLUCA

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Scuncio Maurizio Rita

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, c. 1, L. 62/2009) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/03/2019 come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Scuncio Maurizio Rita

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Comunale

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Il Segretario Comunale
F.to

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to:

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Lì

Il funzionario incaricato

--